



Il ruolo dell'Organo Straordinario di Liquidazione nell'accertamento delle entrate tributarie fino al 31 dicembre 2019

di Roberto Nannarone

La dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Scanno ha segnato un netto confine tra la gestione ordinaria curata dall'Amministrazione comunale a far data dal 1° gennaio 2020 e l'amministrazione straordinaria "di fatti ed atti di gestione verificatisi fino a tutto il 31 dicembre 2019", curata dall'Organo Straordinario di Liquidazione, che, reinsediato nel nostro Comune il 16 gennaio 2021, è chiamato a curare l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

Con propria deliberazione n. 13 del 25 agosto 2021, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha chiarito che è di sua competenza l'attività di accertamento per il recupero delle entrate tributarie degli ultimi cinque anni, fino al 31 dicembre 2019: *"dalla verifica delle entrate proprie dell'Ente tributarie ed extra tributarie, appare evidente una sostanziosa e pesante elusione e/o evasione delle imposte tributarie e canoni di competenza del comune di Scanno"* ed ancora che *"dall'operazione di recupero straordinario di evasione e elusione questo commissario ritiene di poter recuperare nel quinquennio di riferimento tributario ingenti somme sostanziali tali da poter far fronte quanto messo ad un a percentuale delle partite insofferenza che saranno accettati"* (sic!).

Con la ulteriore deliberazione n. 16 del 23 ottobre 2021, l'ultimo atto pubblicato nel 2021, l'Organo Straordinario di Liquidazione *"in via surrogatoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Scanno"* ha affidato *"alla Ditta Andreani Tributi Spa l'attività di recupero dell'evasione ed elusione fiscale di tutte le poste per imposte e tributi dovuti dai cittadini all'Amministrazione Comunale"* che ha *"richiesto un aggio del 28% + IVA, calcolato sulle somme a qualsiasi titolo incassate, anche successivamente alla scadenza dell'affidamento"*, vale a dire una percentuale del 34,16% sulle somme incassate.

Non si ha notizia se l'Andreani Tributi Spa abbia assunto effettivamente l'incarico presso il nostro Comune, perché, recandomi nei giorni scorsi presso l'Ufficio Tributi, ho constatato che l'attività di front-office relativa agli accertamenti per l'anno 2016 notificati nelle ultime settimane viene svolta dalle due dipendenti della SO.G.E.T. Spa, la società alla quale è stato, peraltro, prorogato l'incarico di supporto all'Ufficio Tributi dal 15 febbraio al 31 marzo 2022. Sembrerebbe, quindi, che tutta l'attività di controllo non sia stata svolta dalla Andreani Tributi Spa.

Ad autorizzare l'O.S.L. a sostituirsi *"in via surrogatoria"* all'Amministrazione comunale nell'accertamento dei tributi fino al 31 dicembre 2019 è l'articolo 255 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18 agosto 2000 n. 267, che prevede al comma 8: *"L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge"*.

"L'Organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi: È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. ..." (art. 7 comma 1 del DPR 24 agosto 1993, n. 378).

Per far fronte alle attività assegnate, *"L'Organo straordinario di liquidazione può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche"*, come indicato dal comma 1 dell'art. 253 TUEL.



Tali disposizioni si collegano organicamente con l'articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui: «*Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo*», tenendo conto, anche, che “*Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale*” (art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Gli avvisi di accertamento per l'anno 2016 sono stati sottoscritti dalla dott.ssa Emilia Del Fosco, nominata Responsabile del Servizio Finanziario del Comune con decreto del Sindaco n. 4 del 4 dicembre 2021, alla quale è stata conferita con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'11 dicembre 2021 anche la nomina di *“Funzionario Responsabile dei Tributi comunali IMU-TASI-TARP”*. La giunta, infatti, designa il funzionario al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi locali, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti, l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi.

La nomina del funzionario responsabile, che sottoscrive l'avviso di accertamento, deve risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale (nella gestione ordinaria dell'Ente!), ma nel caso di Ente in dissesto finanziario, come il Comune di Scanno, ritengo che la nomina debba risultare da un provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni da parte dell'Organo straordinario di liquidazione, che ha competenza esclusiva nell'accertamento delle entrate tributarie per il periodo fino al 31 dicembre 2019.

A mio parere in tema di accertamenti tributari, la formale delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato (nel nostro caso, della dott.ssa Del Fosco), con la conseguenza dell'inefficacia di una eventuale “delega in bianco”, che determina, a sua volta, la nullità dell'atto impositivo sottoscritto.

Non sembra che siano stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Scanno deliberazioni e/o altri atti con i quali l'Organo Straordinario di Liquidazione abbia provveduto a conferire alla dott.ssa Del Fosco, Funzionario incaricato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 10 dicembre 2021 per la gestione “ordinaria”, la delega a sottoscrivere gli atti di accertamento dei tributi emessi il 13 dicembre 2021.

L'ultima deliberazione dell'O.S.L. apparsa sul sito comunale nel 2021 è la n. 16 del 23 ottobre 2021 con la quale è stata affidata *“alla Ditta Andreani Tributi Spa l'attività di recupero dell'evasione ed elusione fiscale di tutte le poste per imposte e tributi dovuti dai cittadini all'Amministrazione Comunale”*.

Negli avvisi di accertamento non è citato alcun atto formale di delega dell'Organo Straordinario di Liquidazione nei confronti del nuovo Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Sulla base di tali principi, se vi è contestazione, da parte del contribuente, del difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento dei tributi locali, l'Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, offrendo prova del provvedimento di nomina da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

In definitiva, ritengo che, a fronte della contestazione del contribuente, qualora l'Ente locale non dia prova della validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, regolarmente delegato alla funzione con apposito provvedimento dell'O.S.L., l'avviso di accertamento debba considerarsi nullo per difetto di delega in capo al funzionario sottoscrittore ed è quindi opportuno, in tal caso, che il Funzionario Responsabile del tributo, in via prudenziale, provveda all'annullamento dell'atto.